

ALLEGATO A

PARTE VI

**CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE
IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI**

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal *Gestore* per la presentazione delle proposte di delibera al *Comitato*.

Il modello di valutazione adottato é distinto per settore economico di appartenenza.

Nel caso di operazioni di consolidamento e di acquisizione di partecipazioni, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:
 - a) in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
 - b) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.
- nel caso di acquisizione di partecipazioni:
 - a) ammontare dei mezzi propri della partecipanda, con ripartizione tra capitale sociale e riserve prima e dopo l'acquisizione della partecipazione;
 - b) indicazione delle quote di capitale detenute da ogni singolo socio successivamente all'acquisizione della partecipazione;
 - c) descrizione dettagliata degli eventuali investimenti contenuti nel programma di sviluppo, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura;
 - d) redditività presunta della partecipazione;
 - e) valutazione della partecipanda effettuata fini della determinazione dell'ammontare della partecipazione;
 - f) esperienza dei soci nel settore in cui opera la partecipanda.

A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA, ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE), PESCA E PISCICOLTURA.

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 10\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 0,15$

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
$0,75 < \text{"A"} < 1$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,75$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 10\%$	3
$6\% < \text{"B"} < 10\%$	2
$0 < \text{"B"} \leq 6\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{"D"} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{"D"} \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA “1”</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA “2”</u> da valutare caso per caso sulla base: - della situazione di bilancio aggiornata a data recente; - del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative; - dell’eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; - del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA “3”</u> (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*, su *prestiti partecipativi* o su *partecipazioni*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* e di *prestiti partecipativi* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* o *prestiti partecipativi* – tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione;

- c) nel caso di *partecipazioni*, queste devono essere di ammontare tale che l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del *Fondo* è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un *business plan* compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7ter;
- non sono ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.

B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL’IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l’indice di liquidità (current ratio);
 B) l’indice di rotazione dell’attivo circolante;
 C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
 D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 0,80$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ATTIVO CIRCOLANTE / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 0,15$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,80$	3
$0,50 < \text{"A"} < 0,80$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,50$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{"B"} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{"B"} < 120\%$	1
"B" $\geq 120\%$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{"D"} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{"D"} \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C	Livello B Livello B Livello B	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: - della situazione di bilancio aggiornata a data recente; - del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative;

Livello C Livello A	Livello A Livello C	- dell'eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; - del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*, su *prestiti partecipativi* o su *partecipazioni*;
- nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* e di *prestiti partecipativi* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di *Banche* e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* o *prestiti partecipativi* – tale che alternativamente o congiuntamente:
 - l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione;

- nel caso di *partecipazioni*, queste devono essere di ammontare tale che l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un *business plan* compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7ter;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

C. PROCEDURA SEMPLIFICATA - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE.

Nel caso di operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate

dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti lettere A., B e G;
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il **30%** del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il **20%** del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
- c) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l'impresa non presenti in uno degli ultimi bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato;

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), c e d).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

C.BIS. PROCEDURA MICROCREDITO - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI *CONFIDI* E DAGLI *ALTRI FONDI DI GARANZIA*

Nel caso di *finanziamenti a medio-lungo termine* o di *Altre operazioni* di importo base non superiore a 20.000 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), diversi da quelli di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 Euro);
- b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti

familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 Euro);

- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000 Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- f) immobile aziendale:
 - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base)
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del punto 7.5 della Parte III delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani .

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

C.TER. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI *CONFIDI* E DAGLI *ALTRI FONDI DI GARANZIA*.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti, diversi da quelli di cui ai punti 3.1., lett. e), parte II e III, di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 6 o 7 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 dell'allegato 2 e in sostituzione dell'allegato 7, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

Nel solo caso di *Controgaranzia* "sussidiaria", sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro per soggetto richiedente.

I finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

D. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI DI CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA")

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

- a) il 60% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 18 mesi e inferiore o uguale a 5 anni;
- b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;

i soggetti richiedenti devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso di operazioni finanziarie con durata fino a 18 mesi assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche, i soggetti richiedenti devono sempre inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa dette garanzie.

Tabella 1 – percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

E. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA (SOCIETÀ ESONERATE DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO)

La valutazione viene effettuata sulla base di quanto stabilito dai Piani di sviluppo rurale o, per le regioni dell'obiettivo 1, dai programmi operativi regionali, in merito al rispetto del principio di redditività.

In tal caso deve essere riportato il valore soglia stabilito dalla Regione per la dimostrazione della redditività, espresso in Unità di destinazione economica – UDE, o di Reddito Lordo Standard o altro parametro di riferimento adottato nel Piano, e il valore calcolato per l'impresa beneficiaria della *controgaranzia*.

VALORE SOGLIA REGIONALE (VSR) =

VALORE REDDITIVITA' DELL'IMPRESA (VRI) =

Viene assegnato il seguente punteggio:

1 punto per $VRI > VSR$ del 10%;

2 punti per $VRI > VSR$ del 20%;

3 punti per $VRI > VSR$ del 30%;

La valutazione tiene inoltre conto di un parametro patrimoniale così calcolato:

CAPITALE FONDIARIO – AMMONTARE IPOTECHE ISCRITTE / AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ASSISTITO DALLA GARANZIA DEL FONDO;

Viene assegnato il seguente punteggio:

meno 2 per un indice inferiore o pari a 1;

meno 1 per un indice superiore a 1 e inferiore a 2;

0 per un indice $\geq$ di 2 e $\leq$ a 3;

1 punto per ogni unità da 3 in su.

Le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" $\geq$ 4
B	"X" = 3
C	"X" < 3

Sulla base di tali parametri avviene la seguente valutazione:

<i>anno 1</i>	<i>Valutazione</i>
livello A	FASCIA "1" proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e ricavi delle vendite (compresi i premi comunitari sulle produzioni)
livello B	FASCIA "2" da valutare caso per caso sulla base: • di una relazione del soggetto richiedente in merito alle capacità dell'impresa di far fronte agli impegni assunti; • dell'eventuale progetto di investimento; • del rapporto tra ammontare del finanziamento e ricavi delle vendite (compresi i premi comunitari sulle produzioni); • delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; • di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e

	sul progetto di investimento; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Comitato</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.

F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA (SOCIETÀ DI CAPITALI)

La valutazione di tipo qualitativo, è effettuata sugli ultimi quattro bilanci ed è basata sull'andamento nel tempo delle seguenti grandezze:

A) PRODUZIONE LORDA VENDIBILE OVVERO LA SOMMATORIA DEI SEGUENTI VALORI DI CONTO ECONOMICO: 1) RICAVI E ALTRE ENTRATE DA ATTIVITÀ CONNESSE; 2) PREMI COMUNITARI SULLE PRODUZIONI; 3) RIMANENZE NETTE.
B) REDDITO OPERATIVO (PER REDDITO OPERATIVO SI INTENDE LA DIFFERENZA TRA LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE E I COSTI DI PRODUZIONE)
C) ONERI FINANZIARI

Nel caso di nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) la valutazione viene effettuata sulla base del bilancio previsionale almeno triennale.

La valutazione viene effettuata anche sulla base:

- di una relazione del soggetto richiedente in merito alle capacità dell'impresa di far fronte agli impegni assunti;
- della situazione di bilancio aggiornata a data recente;
- del parametro patrimoniale: CAPITALE FONDARIO – AMMONTARE IPOTECHE ISCRITTE / AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ASSISTITO DALLA GARANZIA DEL FONDO;
- dell'eventuale progetto di investimento;
- del rapporto tra ammontare del finanziamento e ricavi delle vendite (compresi i premi comunitari sulle produzioni)

- delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;
- di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;
- di precedenti ammissioni al *Fondo* regolarmente definite;
- di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.

Le imprese possono essere ammesse all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.

G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze, *oppure*

Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze e per le imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25);

B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

D) indice di redditività.

(*) L'importo relativo agli oneri finanziari (*come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari*) deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

G1. Imprese che presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE "DI RIFERIMENTO"
A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : VALORE DELLA PRODUZIONE)}\} * 365$	≤ 180 GIORNI
B) $\text{MARGINE OPERATIVO LORDO} / \text{FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)}$	$\geq 0,15$
C) $\text{ONERI FINANZIARI} / \text{FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)}$	$\leq 5\%$
D) $\text{UTILE DI ESERCIZIO} / \text{FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : UTILE DI ESERCIZIO / VALORE DELLA PRODUZIONE)}$	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\leq$ 180 gg	3
180 gg < "A" $\leq$ 270 gg	2
270 gg < "A" $\leq$ 365 gg	1
"A" > 365 gg	0*
"B" $\geq$ 0,15	3
0,15 > "B" $\geq$ 0,10	2
0,10 > "B" $\geq$ 0,05	1
"B" < 0,05	0
"C" $\leq$ 5%	3
5% < "C" $\leq$ 10%	2
10% < "C" $\leq$ 15%	1
"C" > 15%	0*
"D" $\geq$ 6%	3
6% > "D" $\geq$ 4%	2
4% > "D" $\geq$ 2%	1
"D" < 2%	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

G2. Imprese che non presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MON / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 0,10$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 0,15$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : UTILE DI ESERCIZIO / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,10$	3
0,10 > "A" $\geq 0,07$	2
0,07 > "A" $\geq 0,03$	1
"A" < 0,03	0
"B" $\geq 0,15$	3
0,15 > "B" $\geq 0,10$	2
0,10 > "B" $\geq 0,05$	1
"B" < 0,05	0

"C" $\leq$ 5%	3
5% < "C" $\leq$ 10%	2
10% < "C" $\leq$ 15%	1
"C" > 15%	0*
"D" $\geq$ 6%	3
6% > "D" $\geq$ 4%	2
4% > "D" $\geq$ 2%	1
"D" < 2%	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" $\geq$ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: • informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; • dell'eventuale progetto di investimento; • del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; • del portafoglio ordini; • di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente

		definite; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Comitato</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un *business plan* compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7ter;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;

- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

H. MODELLO DI VALUTAZIONE PER GLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (RAPPRESENTANTI ED AGENTI DI COMMERCIO)

Nel caso di operazioni finanziarie in favore delle imprese intermediarie del commercio, ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo* i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito dei soggetti beneficiari, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. l'impresa presenta un utile d'esercizio negli ultimi due anni;
2. l'operazione finanziaria non è assistita da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* o dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche);
3. l'importo dell'operazione finanziaria è inferiore o pari al 20% del fatturato o delle provvigioni risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
4. l'importo dell'operazione finanziaria non è superiore a 50.000,00 Euro.

Nel solo caso di finanziamenti a fronte di investimenti la percentuale del 20% di cui al punto 3. può essere elevata fino alla misura massima del 35%, tenendo conto dell'incremento del fatturato o delle provvigioni ($\Delta\%$) negli ultimi due esercizi:

INCREMENTO DEL FATTURATO NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI	IMPORTO OPERAZIONE FINANZIARIA / FATTURATO (O PROVVIGIONI)
$5\% \leq \Delta < 10\%$	25%
$10\% \leq \Delta < 15\%$	30%
$\Delta \geq 15\%$	35%

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai sopraindicati punti 1,2,3 e 4, e dunque non risulti possibile la certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti, per la valutazione delle imprese intermediarie del commercio dovrà essere utilizzato il modello di cui alla Parte VI.B. delle presenti disposizioni operative.

I. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO (cod. Istat 1991: 60.25).**MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- E) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 0,80$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,05$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,80$	3
$0,50 < \text{"A"} < 0,80$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,50$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{"B"} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{"B"} < 120\%$	1
"B" $\geq 120\%$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,05$	3
$0,05 > \text{"D"} \geq 0,03$	2
$0,00 > \text{"D"} \geq 0,01$	1
"D" $< 0,01$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA “1”</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA “2”</u> da valutare caso per caso sulla base: - della situazione di bilancio aggiornata a data recente; - del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative; - dell’eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; - del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA “3”</u> (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: mezzi propri / totale del passivo < 4% riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a

36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **60%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.

MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

- A) Margine operativo netto su Fatturato ;
 B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;
 C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);
 E) indice di redditività.

(*) L'importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	≥ 0,03
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	≥ 0,05
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 5%
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ 6%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,03$	3
$0,03 > \text{"A"} \geq 0,02$	2
$0,02 > \text{"A"} \geq 0,01$	1
"A" $< 0,01$	0
"B" $\geq 0,05$	3
$0,05 > \text{"B"} \geq 0,03$	2
$0,03 > \text{"B"} \geq 0,01$	1
"B" $< 0,01$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 6\%$	3
$6\% > \text{"D"} \geq 4\%$	2
$4\% > \text{"D"} \geq 2\%$	1
"D" $< 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A	Livello A	FASCIA "1"
Livello B	Livello A	(proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)

Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: • informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; • dell'eventuale progetto di investimento; • del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; • del portafoglio ordini; • di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Comitato</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 60% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
 - rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
 - non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.
- Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.

PROCEDURA SEMPLIFICATA - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE.

Nel caso di operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui agli specifici modelli di valutazione ovvero nella fascia 2, livelli AB, BB e CA;
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato;
- c) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l'impresa non presenti in uno degli ultimi bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato;

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), c e d).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

PROCEDURA MICROCREDITO - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI *CONFIDI* E DAGLI *ALTRI FONDI DI GARANZIA*

Nel caso di *finanziamenti a medio-lungo termine* o di *Altre operazioni* di importo base non superiore a 20.000 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), diversi da quelli di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 Euro);

- b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 Euro);
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+40% del valore dei beni con un limite di 30.000 Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 7% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- f) immobile aziendale:
- di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base);
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base);
- g) automezzo di proprietà dell'impresa ovvero in corso di acquisizione con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del punto 7.5 della Parte III delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

L. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANI

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.6 della Parte III delle presenti disposizioni operative possono presentare le richieste di ammissione relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella "Fascia 1" e nella "Fascia 2" di valutazione, a condizione che:

- a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- e
- b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), i soggetti richiedenti devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i modelli di valutazione di cui alle pagine 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative.

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*), non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.6 della Parte III delle presenti disposizioni operative, tali imprese rientrano sempre nella "Fascia 2" di valutazione.